

4. DIRITTO DELLE SOCIETÀ

A. DIRITTO DELLE SOCIETÀ

1. 31968 L 0151: Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8) modificata da:

- 11972 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU L 73 del 27.3.1972, pag. 14),
- 11979 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21).

All'articolo 1 si aggiunge:

"- per la Repubblica ceca:

společnost s ručením omezeným, akciová společnost;

– per l'Estonia:

aktsiaselts, osaühing;

– per Cipro:

Δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση, ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση;

– per la Lettonia:

akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, komanditsabiedrība;

– per la Lituania:

akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė;

- per l'Ungheria:

részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság;

- per Malta:

kumpanija pubblika/public limited liability company,

kumpanija privata/private limited liability company;

- per la Polonia:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo-akcyjna, spółka akcyjna;

- per la Slovenia:

delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komanditna delniška družba;

- per la Slovacchia:

akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným".

2. 31977 L 0091: Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1), modificata da:

- 11979 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 31992 L 0101: Direttiva 92/101/CEE del Consiglio del 23.11.1992 (GU L 347 del 28.11.1992, pag. 64),
- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21).

All'articolo 1, paragrafo 1 si aggiunge:

"- per la Repubblica ceca:

akciová společnost;

– per l'Estonia:

aktsiaselts;

– per Cipro:

Δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση που διαθέτουν μετοχικό κεφάλαιο;

– per la Lettonia:

akciju sabiedrība;

– per la Lituania:

akcinė bendrovė;

– per l'Ungheria:

részvénytársaság;

- per Malta:

kumpanija pubblika/public limited liability company;

- per la Polonia:

spółka akcyjna;

- per la Slovenia:

delniška družba;

- per la Slovacchia:

akciová spoločnosť".

3. 31978 L 0855: Terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni (GU L 295 del 20.10.1978, pag. 36), modificata da:

- 11979 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

- 11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21).

All'articolo 1, paragrafo 1 si aggiunge:

"per la Repubblica ceca:

akciová společnost;

per l'Estonia:

aktsiaselts;

per Cipro:

Δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση που διαθέτουν μετοχικό κεφάλαιο;

per la Lettonia:

akciju sabiedrība;

per la Lituania:

akcinės bendrovė;

per l'Ungheria:

részvénytársaság;

per Malta:

kumpanija pubblika/public limited liability company,

kumpanija privata/private limited liability company;

per la Polonia:

spółka akcyjna;

per la Slovenia:

delniška družba;

per la Slovacchia:

akciová spoločnosť".

4. 31989 L 0667: Dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 40), modificata da:

- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21).

All'articolo 1 si aggiunge:

"- per la Repubblica ceca:

společnost s ručením omezeným;

- per l'Estonia:

aktsiaselts, osaühing;

- per Cipro:

Ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση;

- per la Lettonia:

sabiedrība ar ierobežotu atbildību;

- per la Lituania:

uždaroji akcinė bendrovė;

- per l'Ungheria:

korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság;

- per Malta:

kumpanija privata/private limited liability company;

- per la Polonia:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

- per la Slovenia:

družba z omejeno odgovornostjo;

- per la Slovacchia:

spoločnosť s ručením obmedzeným".

B. PRINCIPI CONTABILI

1. 31978 L 0660: Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11), modificata da:

- 11979 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
- 31983 L 0349: Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13.6.1983 (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1),

- 31984 L 0569: Direttiva 84/569/CEE del Consiglio del 27.11.1984 (GU L 314 del 4.12.1984, pag. 28),
- 11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 31989 L 0666: Undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio del 21.12.1989 (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36),
- 31990 L 0604: Direttiva 90/604/CEE del Consiglio dell'8.11.1990 (GU L 317 del 16.11.1990, pag. 57),
- 31990 L 0605: Direttiva 90/605/CEE del Consiglio dell'8.11.1990 (GU L 317 del 16.11.1990, pag. 60),
- 31994 L 0008: Direttiva 94/8/CE del Consiglio del 21.3.1994 (GU L 82 del 25.3.1994, pag. 33),
- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

- 31999 L 0060: Direttiva 1999/60/CE del Consiglio del 17.6.1999 (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 65),
- 32001 L 0065: Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.9.2001 (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

a) All'articolo 1, paragrafo 1, primo comma si aggiunge:

"- per la Repubblica ceca:

společnost s ručením omezeným, akciová společnost;

– per l'Estonia:

aktsiaselts, osaühing;

– per Cipro:

Δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση, ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση;

- per la Lettonia:

akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību;

- per la Lituania:

akcinės bendrovės, uždariosios akcinės bendrovės;

- per l'Ungheria:

részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság;

- per Malta:

kumpanija pubblika/public limited liability company,
kumpanija privata/private limited liability company,
soċjeta in akkomandita bil-kapital maqsum f'azzjonijiet/partnership *en commandite* with
the capital divided into shares;

- per la Polonia:

spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo-
akcyjna;

- per la Slovenia:

delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komanditna delniška družba;

- per la Slovacchia:

akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným".

b) All'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma si aggiunge:

- "- p) per la Repubblica ceca:

veřejná obchodní společnost, komanditní společnost družstvo;

- q) per l'Estonia:

täisühing, usaldusühing;

- r) per Cipro:

Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (συνεταιρισμοί);

- s) per la Lettonia:

pilnsabiedrība, komanditsabiedrība;

- t) per la Lituania:

tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos;

- u) per l'Ungheria:

közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés;

- v) per Malta:

Soċjeta f'isem kollettiv jew soċjeta in akkomandita, bil-kapital li mhux maqsum f'azzjonijiet meta s-soċji kollha li għandhom responsabbilita' llimitata huma soċjetajiet tat-tip deskritt f'sub paragrafu 1/Partnership *en nom collectif* or partnership *en commandite* with capital that is not divided into shares, when all the partners with unlimited liability are partnerships as described in sub-paragraph 1;

- w) per la Polonia:

spółka jawna, spółka komandytowa;

- x) per la Slovenia:

družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba;

- y) per la Slovacchia:

verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť".

2. 31983 L 0349: Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1), modificata da:

- 11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- 31989 L 0666: Undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio del 21.12.1989 (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36),

- 31990 L 0604: Direttiva 90/604/CEE del Consiglio dell'8.11.1990 (GU L 317 del 16.11.1990, pag. 57),
- 31990 L 0605: Direttiva 90/605/CEE del Consiglio dell'8.11.1990 (GU L 317 del 16.11.1990, pag. 60),
- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),
- 32001 L 0065: Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.9.2001 (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

All'articolo 4, paragrafo 1 si aggiunge:

"p) - per la Repubblica ceca:

společnost s ručením omezeným, akciová společnost;

q) - per l'Estonia:

aktsiaselts, osaühing;

r) - per Cipro:

Δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση, ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση;

s) - per la Lettonia:

akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību.

t) - per la Lituania:

akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės;

u) - per l'Ungheria:

részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság;

v) - per Malta:

kumpanija pubblika/public limited liability company,
kumpanija privata/private limited liability company,
soċjeta in akkomandita bil-kapital maqsum f'azzjonijiet/partnership *en commandite* with capital divided into shares;

w) - per la Polonia:

spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo-akcyjna;

x) - per la Slovenia:

delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komanditna delniška družba;

y) - per la Slovacchia:

akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným".

C. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

I. MARCHIO COMUNITARIO

31994 R 0040: regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1), modificato da:

- 31994 R 3288: regolamento (CE) n. 3288/94 del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 83).

Dopo l'articolo 142 è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 142 bis

Disposizioni connesse con l'allargamento della Comunità

1. A decorrere dalla data di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia [in prosieguo "i(l)nuovi(o) Stati(o) membri(o)"], un marchio comunitario registrato o richiesto a norma del presente regolamento prima della data di adesione è esteso al territorio di tali Stati membri affinché esso produca gli stessi effetti in tutta la Comunità.
2. La registrazione di un marchio comunitario pendente alla data di adesione non può essere rifiutata sulla base degli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1 se tali impedimenti insorgono solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro.

3. Qualora la domanda di registrazione di un marchio comunitario sia stata depositata durante i sei mesi che precedono la data di adesione, può essere fatta opposizione ai sensi dell'articolo 42 quando un marchio anteriore o un altro diritto anteriore ai sensi dell'articolo 8 è stato acquisito in un nuovo Stato membro prima dell'adesione, a condizione che esso sia stato acquisito in buona fede e che la data del deposito della domanda o, se del caso, la data di priorità o la data di acquisizione del marchio anteriore o di un altro diritto anteriore nel nuovo Stato membro preceda la data di deposito della domanda o, se del caso, la data di priorità del marchio comunitario richiesto.

4. Il marchio comunitario di cui al paragrafo 1 non può essere dichiarato nullo:

- ai sensi dell'articolo 51 se le cause di nullità diventano applicabili unicamente a causa dell'adesione di un nuovo Stato membro,
- ai sensi dell'articolo 52, paragrafi 1 e 2, se il diritto anteriore nazionale era registrato, richiesto o acquisito in un nuovo Stato membro anteriormente alla data di adesione.

5. L'uso del marchio comunitario di cui al paragrafo 1 può essere vietato ai sensi dell'articolo 106 e 107 quando un marchio anteriore o un altro diritto anteriore è stato registrato, richiesto o acquisito in buona fede nel nuovo Stato membro anteriormente alla data di adesione di tale Stato o, se del caso, quando la data di priorità precede la data di adesione di tale Stato.

II. CERTIFICATI PROTETTIVI COMPLEMENTARI

1. 31992 R 1768: Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 182 del 2.7.1992, pag. 1), modificato da:

– 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati – (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21).

a) Dopo l'articolo 19 è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 19 bis

Disposizioni supplementari connesse con l'allargamento della Comunità

Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, si applicano le seguenti disposizioni:

a) i) Qualsiasi medicinale protetto nella Repubblica ceca da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio nella Repubblica ceca dopo il 10 novembre 1999 può formare oggetto di un certificato, purché la domanda di certificato sia stata depositata entro il termine di sei mesi dalla data in cui è stata rilasciata la prima autorizzazione di immissione in commercio.

- ii) Qualsiasi medicinale protetto nella Repubblica ceca da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità non prima dei sei mesi antecedenti la data di adesione può formare oggetto di un certificato, purché la domanda di certificato sia stata depositata entro il termine di sei mesi dalla data in cui è stata rilasciata la prima autorizzazione di immissione in commercio.
- b) Qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio in Estonia prima della data di adesione può formare oggetto di un certificato, purché la domanda di certificato sia stata depositata entro il termine di sei mesi dalla data in cui è stata rilasciata la prima autorizzazione di immissione in commercio o, nel caso dei brevetti concessi anteriormente al 1° gennaio 2000, entro il periodo di sei mesi di cui alla legge sui brevetti dell'ottobre 1999.
- c) Qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio a Cipro prima della data di adesione può formare oggetto di un certificato, purché la domanda di certificato sia stata depositata entro il termine di sei mesi dalla data in cui è stata rilasciata la prima autorizzazione di immissione in commercio; in deroga a quanto sopra qualora l'autorizzazione di immissione in commercio sia stata ottenuta prima della concessione del brevetto di base, la domanda di certificato deve essere depositata entro sei mesi dalla data in cui è stato concesso il brevetto.

- d) Qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio in Lettonia prima della data di adesione può formare oggetto di un certificato. Qualora il termine previsto dall'articolo 7, paragrafo 1 sia scaduto, è possibile richiedere un certificato entro il termine di sei mesi a decorrere al più tardi dalla data di adesione.
- e) Qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore richiesto dopo il 1° febbraio 1994 e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio in Lituania prima della data di adesione può formare oggetto di un certificato, purché la domanda di certificato venga depositata entro il termine di sei mesi dalla data di adesione.
- f) Qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio in Ungheria dopo il 1° gennaio 2000 può formare oggetto di un certificato, purché la domanda di certificato venga depositata entro sei mesi dalla data di adesione.
- g) Qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio a Malta prima della data di adesione può formare oggetto di un certificato. Qualora il termine previsto dall'articolo 7, paragrafo 1 sia scaduto, è possibile richiedere un certificato entro il termine di sei mesi a decorrere al più tardi dalla data di adesione.

- h) Qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio in Polonia dopo il 1° gennaio 2000 può formare oggetto di un certificato, purché la domanda di certificato venga depositata entro il termine di sei mesi a decorrere al più tardi dalla data di adesione.
- i) Qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio in Slovenia prima della data di adesione può formare oggetto di un certificato, purché la domanda di certificato venga depositata entro il termine di sei mesi dalla data di adesione, inclusi i casi in cui il termine previsto dall'articolo 7, paragrafo 1 è scaduto.
- j) Qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio in Slovacchia dopo il 1° gennaio 2000 può formare oggetto di un certificato, purché la domanda di certificato sia stata depositata entro sei mesi dalla data in cui è stata rilasciata la prima autorizzazione di immissione in commercio o entro sei mesi a decorrere dal 1° luglio 2002 se l'autorizzazione di immissione in commercio è stata rilasciata prima di tale data.

b) All' articolo 20, il comma unico diventa paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo:

"2. Il presente regolamento si applica ai certificati protettivi complementari rilasciati conformemente alla legislazione nazionale della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia anteriormente alla data di adesione."

2. 31996 R 1610: Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 30).

a) Il seguente articolo è inserito dopo l'articolo 19:

"Articolo 19 bis

Disposizioni connesse con l'allargamento della Comunità:

Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) i) Qualsiasi prodotto fitosanitario protetto nella Repubblica ceca da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto prodotto fitosanitario, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio nella Repubblica ceca dopo il 10 novembre 1999 può formare oggetto di un certificato, purché la domanda di certificato sia stata depositata entro il termine di sei mesi dalla data in cui è stata rilasciata la prima autorizzazione di immissione in commercio.

- ii) Qualsiasi prodotto fitosanitario protetto nella Repubblica ceca da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto prodotto fitosanitario, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità non prima dei sei mesi antecedenti la data di adesione può formare oggetto di un certificato, purché la domanda di certificato sia stata depositata entro il termine di sei mesi dalla data in cui è stata rilasciata la prima autorizzazione di immissione in commercio.
- b) Qualsiasi prodotto fitosanitario protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto prodotto fitosanitario, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio in Estonia prima della data di adesione può formare oggetto di un certificato, purché la domanda di certificato sia stata depositata entro il termine di sei mesi dalla data in cui è stata rilasciata la prima autorizzazione di immissione in commercio o, nel caso dei brevetti concessi anteriormente al 1° gennaio 2000, entro il periodo di sei mesi di cui alla legge sui brevetti dell'ottobre 1999.
- c) Qualsiasi prodotto fitosanitario protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto prodotto fitosanitario, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio a Cipro prima della data di adesione può formare oggetto di un certificato, purché la domanda di certificato sia stata depositata entro il termine di sei mesi dalla data in cui è stata rilasciata la prima autorizzazione di immissione in commercio; in deroga a quanto sopra qualora l'autorizzazione di immissione in commercio sia stata ottenuta prima della concessione del brevetto di base, la domanda di certificato deve essere depositata entro sei mesi dalla data in cui è stato concesso il brevetto.

- d) Qualsiasi prodotto fitosanitario protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto prodotto fitosanitario, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio in Lettonia prima della data di adesione può formare oggetto di un certificato. Qualora il termine previsto dall'articolo 7, paragrafo 1 sia scaduto, è possibile richiedere un certificato entro il termine di sei mesi a decorrere al più tardi dalla data di adesione.
- e) Qualsiasi prodotto fitosanitario protetto da un brevetto di base in vigore richiesto dopo il 1° febbraio 1994 e per il quale, in quanto prodotto fitosanitario, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio in Lituania prima della data di adesione può formare oggetto di un certificato, purché la domanda di certificato sia depositata entro il termine di sei mesi dalla data di adesione.
- f) Qualsiasi prodotto fitosanitario protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto prodotto fitosanitario, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio in Ungheria dopo il 1° gennaio 2000 può formare oggetto di un certificato, purché la domanda di certificato sia depositata entro il termine di sei mesi dalla data di adesione.

- g) Qualsiasi prodotto fitosanitario protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto prodotto fitosanitario, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio a Malta prima della data di adesione può formare oggetto di un certificato. Qualora il termine previsto dall'articolo 7, paragrafo 1 sia scaduto, è possibile richiedere un certificato entro il termine di sei mesi a decorrere al più tardi dalla data di adesione.
- h) Qualsiasi prodotto fitosanitario protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto prodotto fitosanitario, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio in Polonia dopo il 1° gennaio 2000 può formare oggetto di un certificato, purché la domanda di certificato sia depositata entro il termine di sei mesi a decorrere al più tardi dalla data di adesione.
- i) Qualsiasi prodotto fitosanitario protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto prodotto fitosanitario, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio in Slovenia prima della data di adesione può formare oggetto di un certificato, purché la domanda di certificato sia depositata entro il termine di sei mesi dalla data di adesione, inclusi i casi in cui il termine previsto dall'articolo 7, paragrafo 1 è scaduto.

j) Qualsiasi prodotto fitosanitario protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto prodotto fitosanitario, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio in Slovacchia dopo il 1° gennaio 2000 può formare oggetto di un certificato, purché la domanda di certificato sia stata depositata entro il termine di sei mesi dalla data in cui è stata rilasciata la prima autorizzazione di immissione in commercio o entro il termine di sei mesi a decorrere dal 1° luglio 2002 se l'autorizzazione di immissione in commercio è stata rilasciata prima di tale data."

b) All'articolo 20, il comma unico diventa paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo:

"2. Il presente regolamento si applica ai certificati protettivi complementari rilasciati conformemente alla legislazione nazionale della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia anteriormente alla data di adesione."

III. DISEGNI E MODELLI COMUNITARI

32002 R 0006: Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1).

Dopo l'articolo 110 è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 110 bis

Disposizioni connesse con l'allargamento della Comunità

1. A decorrere dalla data di adesione di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia (di seguito: nuovo(i) Stato(i) membro(i)), i disegni e modelli comunitari protetti o depositati ai sensi del presente regolamento prima della data di adesione si estendono al territorio di tali Stati membri al fine di produrre gli stessi effetti nella totalità della Comunità.
2. La domanda di disegno o modello comunitario registrato non può essere respinta sulla base degli impedimenti alla registrazione di cui all'articolo 47, paragrafo 1 se tali impedimenti insorgono solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro.
3. I disegni e modelli comunitari di cui al paragrafo 1 non possono essere dichiarati nulli ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, se le cause di nullità insorgono solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro.

4. Il richiedente o il titolare del diritto anteriore in un nuovo Stato membro può opporsi all'utilizzazione di un disegno o modello comunitario rientrante nell'ambito dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere d), e) o f) nel territorio in cui il diritto anteriore è protetto. Ai fini della presente disposizione per "diritto anteriore" si intende un diritto acquisito o depositato in buona fede prima dell'adozione.

5. I paragrafi 1, 3 e 4 si applicano altresì ai disegni e modelli comunitari non registrati. A norma dell'articolo 11, un disegno o modello che non è stato divulgato al pubblico nella Comunità è protetto come disegno o modello comunitario non registrato.".